



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

### ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

#### **Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025**

Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120

#### **IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

**Visti**, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

**Visto**, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

**Visto** l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

**Visto** altresì l'articolo 6, comma 1, lett. l), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ai sensi del quale, le Sezioni regionali e provinciali curano lo svolgimento delle verifiche di cui al citato articolo 13, in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale;

**Viste** la deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, la deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019, la deliberazione n.3 del 25 giugno 2019, la deliberazione n.4 del 25 giugno 2019, la deliberazione n.1 del 10 marzo 2021, la deliberazione n.9 del 28 luglio 2021, la deliberazione n.7 del 16 novembre 2022, la deliberazione n.1 del 9 aprile 2024 e la deliberazione n.1 del 6 marzo 2025 che hanno disciplinato e fornito indicazioni sull'argomento di cui all'oggetto;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il quale ha novellato l'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, inserendo il seguente comma 16-bis *“Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*.

**Considerata** l'esigenza per cui la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico, in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione, sia determinata secondo criteri che, da un lato, non

ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi;

**Considerata** al contempo, l'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente in funzione della professionalità richiesta per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico;

**Visto** l'esito dell'interpello presentato da Confrasporto il 5 marzo 2025 sulla interpretazione del comma 16 bis dell'art 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 con il quale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n.78183 del 24 aprile 2025 ha chiarito che l'esenzione per il legale rappresentante che intende svolgere il ruolo di responsabile tecnico è applicabile esclusivamente alla verifica di idoneità e non altresì ai requisiti del titolo di studio e dell'esperienza professionale previsti dell'articolo 12, comma 4 del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di riorganizzare le disposizioni delle citate deliberazioni fin qui emanate, garantendo, da un lato, il rispetto di quanto chiarito con il riscontro al suddetto interpello e, dall'altro, una maggiore razionalizzazione dello svolgimento delle prove di verifica;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*(Requisiti del responsabile tecnico)*

1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".
2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
  - a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
  - b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
  - c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
  - d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

### **Articolo 2**

*(Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico)*

1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento, approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <https://www.albonazionalegestoriambientali.it> e sono periodicamente aggiornati.
2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.  
La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo generale e, contestualmente dal superamento di almeno un modulo specialistico.
3. Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative agli ulteriori moduli individuati per ciascuna categoria la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli.
4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità è costituita dai soli moduli specialistici e può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui ai commi 2 e 3.

5. Allo scadere del quinquennio il responsabile tecnico ha 12 mesi di tempo per effettuare la verifica di aggiornamento, fermo restando che fino al superamento della stessa non potrà svolgere l'attività. In caso di mancato superamento nel termine, il soggetto dovrà sottoporsi alla verifica iniziale.
6. E' dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all' articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il legale rappresentante dell'impresa che sia iscritta all'Albo, che svolga le attività indicate dall'articolo 8 del medesimo decreto e che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l'impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).  
La Sezione regionale/provinciale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
7. Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere l'attività di responsabile tecnico solo per l'impresa da lui rappresentata.  
La cessazione, per qualunque motivo, del ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza della dispensa e il venir meno del requisito di idoneità tecnica.  
La eventuale prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell'idoneità entro 24 mesi dalla perdita della qualità di legale rappresentante, oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.
8. Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all'allegato "D"; la Sezione regionale/provinciale dell'Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "E", ovvero il provvedimento di diniego di cui all'allegato "F".

### **Articolo 3** (*Modalità di effettuazione delle verifiche*)

1. Le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici di cui agli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono pubblicate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)
2. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate al comma 4.
3. Per essere ammesso alle verifiche, e per assumere l'incarico di responsabile tecnico, è necessario:
  - a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
  - b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici che erano in carica alla data del 16 ottobre 2017.  
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è necessario essere in possesso del titolo di riconoscimento ottenuto tramite la procedura di equivalenza o equipollenza;
  - c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di Commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.
4. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it) indicando, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. È fatto obbligo per il candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda di iscrizione.
5. Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e dei moduli specialistici oggetto della verifica. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.

## **Articolo 4** (*Commissione di esame*)

1. La commissione di esame è composta da almeno 3 componenti della Sezione regionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Comitato nazionale può integrare la commissione con un proprio rappresentante, anche ai fini del raggiungimento del numero legale.
2. Le decisioni assunte dalla Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei commissari e sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Articolo 5** (*Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi*)

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo oggetto della verifica. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
  - risposta esatta: + 1,00
  - risposta errata: - 0,50
  - risposta omessa: 0,00
2. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione sessanta minuti per ogni modulo oggetto della prova.
3. Le modalità di svolgimento della verifica in formato cartaceo sono riportate nell'allegato "G".

## **Articolo 6** (*Verifiche di idoneità in modalità digitale*)

1. Le Sezioni possono svolgere le prove relative alle verifiche di idoneità anche in modalità digitale su apposito supporto informatico quali computer fisso, portatile o tablet, dotandosi di idonea strumentazione informatica che renderanno disponibile ai candidati durante la prova di verifica di idoneità.
2. Le modalità di svolgimento della verifica in formato digitale sono riportate nell'Allegato "H".

## **Articolo 7** (*Candidati idonei*)

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:
  - a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
    - 32 punti nel modulo generale
    - 34 punti nel modulo specialistico
  - b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
    - 28 punti nel modulo specialistico

## **Articolo 8** (*Compiti del responsabile tecnico*)

1. I compiti del responsabile tecnico sono quelli individuati nella deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019 "Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014".

**Articolo 9**  
*(Cessazione del responsabile tecnico)*

1. Le modalità di cessazione del responsabile tecnico sono quelle riportate nella deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 “Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico”.

**Articolo 10**  
*(Pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico)*

1. Le modalità per la pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico sono quelli individuati nella deliberazione n.6 del 13 luglio 2021 “Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell’Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici”.

**Articolo 11**  
*(Norme transitorie e abrogazioni)*

1. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni:
  - n.6 del 30 maggio 2017
  - n.3 del 25 giugno 2019
  - n.4 del 25 giugno 2019
  - n.5 del 3 giugno 2021
  - n.7 del 16 novembre 2022
  - n.1 del 9 aprile 2024
  - n.1 del 6 marzo 2025Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti deliberazioni in contrasto o incompatibili con la presente deliberazione.
3. Il modulo denominato “obbligatorio” nelle precedenti disposizioni deve intendersi come modulo “generale”.

**Articolo 12**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente deliberazione entra in vigore il 2 gennaio 2026.

IL SEGRETARIO  
Cecilia Gigli

IL PRESIDENTE  
Ing. Daniele Gizzi

**ALLEGATO “A”****REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 1-4-5**

Comma	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
<b>Rifiuti speciali non pericolosi + RU</b>	V + D	V + D	V + D + 2aa	V + D + 3aa	V + D + 4aa	V + D + 5aa
<b>Rifiuti speciali pericolosi</b>	V + D	V + D + 2aa	V + D + 3aa	V + D + 4aa	V + D + 5aa	V + D + 6aa

**LEGENDA**

**V** = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

**D** = Diploma di scuola media superiore di secondo grado (sono esonerati dal possesso del Diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017).

**aa** = Anni di esperienza maturata nel settore del trasporto di rifiuti.

**REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8**

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V + D	V + D + 1aa	V + D + 2 aa V + L + 1aa	V + D + 3 aa V + L + 2aa	V + D + 5 aa V + L + 4aa	V + D + 7aa V + L + 6aa

**LEGENDA**

**V** = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

**D** = Diploma di scuola media superiore di secondo grado (sono esonerati dal possesso del Diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017).

**L** = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.

**aa** = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti (la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti).

**REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9**

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V + D	V + D + 4 aa V + L + 2 aa	V + D + 5 aa V + L + 3 aa	V + D + 7 aa V + L + 5 aa	V + D + 8 aa V + L + 6 aa

**LEGENDA**

**V** = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

**D** = Diploma di scuola media superiore di secondo grado (sono esonerati dal possesso del Diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017).

**L** = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o in Chimica o in Biologia o in Geologia o in Scienze Ambientali o altra abilitazione, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

**aa** = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo paria ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

## REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

	<b>CLASSE E</b>	<b>CLASSE D</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE A</b>
<b>CAT. 10 A</b>	V + D	V + D + 3 aa V + L + 1 aa	V + D + 4 aa V + L + 2aa	V + D + 6 aa V + L + 4aa	V + D + 7 aa V + L + 5aa
<b>CAT. 10 B</b>	V + D	V + D + 4 aa V + L + 2 aa	V + D + 5 aa V + L + 3aa	V + D + 7 aa V + L + 5aa	V + D + 8 aa V + L + 6aa

### LEGENDA

**V** = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

**D** = Diploma di scuola media superiore di secondo grado (sono esonerati dal possesso del Diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017).

**L** = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura o Chimica o Geologia o Biologia o altra abilitazione, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

**aa** = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

**ALLEGATO “B”**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE..... PRESSO LA  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
.....

Comunicazione ai fini della dimostrazione dell'attività di affiancamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025.

Il/I sottoscritto/i

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa: .....

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Codice fiscale

in qualità di responsabile tecnico dell'impresa per la categoria ..... classe .....

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Codice fiscale

in qualità di dipendente dell'impresa .....

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso

**DICHIARANO**

Che il dipendente:

Cognome e nome .....

Dal giorno..... al giorno..... affianca il responsabile tecnico dell'impresa nello svolgimento delle attività affidategli dalla vigente normativa per la/le categoria/e ..... classe/i .....

Il responsabile tecnico si impegna affinché sia fornita adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle suddette attività.

Il dipendente s'impegna ad eseguire le indicazioni prestabilite e suggerite dal responsabile tecnico.

Il legale rappresentante dell'impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Sezione regionale/provinciale ogni variazione dei presenti dati.

Firma legale rappresentante \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma responsabile tecnico \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma dipendente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

VERIFICA INIZIALE

<b>MODULO GENERALE PER TUTTE LE CATEGORIE</b>	
<b>Argomento</b>	
<b>1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea</b>	
a. Il quadro comunitario in materia di rifiuti: principi generali (chi inquina paga, responsabilità del produttore, prevenzione, gerarchia nella gestione dei rifiuti); cenni ai principali riferimenti normativi comunitari.	
b. La parte IV del D.Lgs 152/2006:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• disciplina generale;</li> <li>• definizioni;</li> <li>• classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del D.Lgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955);</li> <li>• obblighi e responsabilità;</li> <li>• la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani;</li> <li>• tracciabilità dei rifiuti;</li> <li>• le autorizzazioni;</li> <li>• il sistema sanzionatorio.</li> </ul>
c. La disciplina di particolari categorie di rifiuti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• veicoli fuori uso;</li> <li>• RAEE;</li> <li>• pile e accumulatori;</li> <li>• imballaggi;</li> <li>• pneumatici fuori uso;</li> <li>• oli esausti;</li> <li>• terre e rocce da scavo;</li> <li>• rifiuti da attività di manutenzione;</li> </ul>
d. Il sistema dei Consorzi.	
<b>1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)</b>	
a. Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali, difesa del suolo e tutela delle acque, tutela dell'aria, danno ambientale (cenni delle parti II, III, V e VI del D.Lgs. 152/06, cenni del D.P.R. 59/2013 in materia di AUA).	
b. Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali).	
<b>2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico</b>	
<b>3. Compiti ed adempimenti dell'Albo nazionali gestori ambientali – D.M. 120/2014</b>	
<b>4. Sicurezza sul lavoro</b>	
a. Gli attori della prevenzione: i soggetti individuati dal Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e i loro rispettivi compiti e ruoli;	
b. Le misure generali di tutela: le tipologie di azione prioritarie per ridurre i rischi durante il lavoro (art. 15 D.Lgs. 81/2008);	
c. Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro nell'approntamento delle tutele della salute e sicurezza dei lavoratori;	
d. I rischi specifici e le relative misure di prevenzione e protezione nei settori di attività delle imprese iscritte all'Albo: gestione dei rifiuti, trasporti, movimentazione delle merci e delle sostanze pericolose, lavorazioni in luoghi confinati e a rischio di inquinamento.	
<b>5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)</b>	

## MODULO SPECIALISTICO CATEGORIE 1 – 4 - 5

### Argomento

#### 1 Normativa sull'autotrasporto

- a. Normativa di riferimento e autorità competenti: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- b. Trasporto in conto proprio:
  - Definizioni;
  - La licenza per il trasporto di cose in conto proprio: rilascio, sospensione e revoca;
  - L'elenco delle cose trasportabili.
- c. Il trasporto per conto di terzi:
  - Tipologie di esercizio;
  - L'autorizzazione all'esercizio della professione: i requisiti per l'accesso alla professione, l'accesso al mercato e l'iscrizione al REN;
  - Il gestore dei trasporti;
  - Esercizio dell'attività mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa.
- d. Forme e titoli di disponibilità dei veicoli.
- e. Il trasporto internazionale di cose anche intermodale.
- f. I controlli su strada.

#### 2 Normativa sul trasporto dei rifiuti

##### 2.1 Norme generali

- a. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
- b. L'idoneità dei mezzi per il trasporto dei rifiuti.
- c. Il formulario e il registro di carico e scarico.
- d. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi.

##### 2.2 Gestione dei rifiuti urbani

- a. Servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani (titolo I, Parte IV, D.Lgs 152/2006).
- b. Gestione dei centri di raccolta (ex D.M. 8/4/2008).
- c. Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani.

#### 3 Normativa sulla circolazione dei veicoli

- a. Classificazione dei veicoli.
- b. Uso e destinazione dei veicoli.
- c. Immatricolazione dei veicoli.

#### 4 Normativa trasporto merci pericolose (ADR)

- a. L'ADR e la classificazione delle merci pericolose.
- b. Prescrizioni generali e principali tipi di rischio.
- c. Le modalità di trasporto delle merci pericolose.
- d. Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli imballaggi che trasportano i rifiuti pericolosi e i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina delle merci pericolose con particolare riferimento alle cisterne.

#### 5 Comportamento in caso di incidente

- a. Cenni sul primo soccorso.
- b. Sicurezza della circolazione.
- c. Comunicazioni alle autorità competenti.
- d. Utilizzo dell'equipaggiamento di protezione.

## MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 8

### Argomento

#### 1. Definizioni e responsabilità.

2. Adempimenti amministrativi specifici relativi all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale.

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde.

#### 4. Definizione trasporto intermodale.

a. Le unità di carico per il trasporto intermodale.

b. Il trasporto intermodale accompagnato e non accompagnato: cenni sulla normativa specifica per il trasporto intermodale intracomunitario (Direttiva UE 96/102 e DM Ministero dei trasporti 15/2/2001).

#### 5. Cenni di diritto commerciale.

a. L'impresa come attività e come azienda: impresa privata e impresa pubblica, la capacità all'esercizio dell'impresa, le società di persone e le società di capitali, le società cooperative.

b. Il Registro delle imprese.

c. Reati societari e responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

d. Trasformazione e fusione delle società, i gruppi di società, l'associazione nell'esercizio dell'impresa.

e. Il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, i reati concorsuali.

f. I titoli di credito, la compravendita, i contratti di borsa, l'offerta pubblica, il contratto estimatorio, il contratto di somministrazione, il leasing, il contratto d'appalto, il contratto di trasporto, il contratto di deposito, il contratto di assicurazione, i contratti bancari, la commissione e spedizione, il contratto di agenzia, la mediazione.

g. L'intermediazione nella gestione dei rifiuti.

## MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9

### Argomento

#### 1. Progettazione della bonifica

- a. Normativa in materia di bonifiche (Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
- b. Valutazione dei risultati del piano di caratterizzazione.
- c. Metodologie di esecuzione dell'analisi di rischio.
- d. Definizione degli obiettivi progettuali di bonifica o di messa in sicurezza.

#### 2. Tecniche di intervento di bonifica

##### Bonifica dei suoli

- a. Trattamenti biologici in situ (bioventing, bioremediation, phytoremediation).
- b. Trattamenti chimico-fisici in situ: ossidazione chimica, soil flushing, soil vapour extraction, solidificazione/stabilizzazione.
- c. Trattamenti termici in situ.
- d. Trattamenti biologici ex situ: biopile, compostaggio, landfarming, bioreattori.
- e. Trattamenti chimico-fisici ex situ: estrazione chimica, ossidazione, soil washing, solidificazione stabilizzazione.
- f. Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico.
- g. Scavo e smaltimento in discarica.

##### Messa in sicurezza

- a. Capping.

##### Bonifica della falda

- a. Trattamenti biologici in situ (bioremediation, phytoremediation, attenuazione monitorata).
- b. Trattamenti chimico-fisici in situ: air sparging, ossidazione chimica dual/multi phase extraction, barriere permeabili reattive.
- c. Trattamenti biologici ex situ: bioreattori, lagunaggi.
- d. Trattamenti chimico-fisici ex situ: ossidazione, air stripping, carboni attivi, pump and treat, scambio ionico.
- e. Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico.
- f. Scavo e smaltimento in discarica.

#### 3. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti

- a. Normativa sulle terre e rocce da scavo.
- b. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.
- c. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.
- d. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro-tipologie di rifiuti (terre, rifiuti liquidi, ecc).

#### 4. Tecniche di prevenzione e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali

- a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
- b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.
- c. Gestione delle interferenze.
- d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.
- e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
- f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
- g. Sorveglianza sanitaria.
- h. Gestione delle emergenze.

## MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 10

### Argomento

- 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto**
- 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro**
- 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto**
- 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto**
  - a. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.
  - b. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.
  - c. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti.
- 5. Igiene e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei**
  - a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
  - b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.
  - c. Gestione delle interferenze.
  - d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.
  - e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
  - f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
  - g. Sorveglianza sanitaria.
  - h. Gestione delle emergenze.
- 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali.**
  - a. Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto.
  - b. Normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza.
  - c. Gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti.
  - d. Metodi di misura delle fibre di amianto.
  - e. Criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione.
  - f. Mezzi di protezione personale, compresi il loro controllo e manutenzione.
  - g. Corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento.
  - h. Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

## VERIFICA DI AGGIORNAMENTO

### **ARGOMENTI SPECIALISTICI (Individuati per ciascuna categoria)**

#### **MODULO SPECIALISTICO CATEGORIE 1 - 4 - 5**

##### **ARGOMENTO**

###### **G1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea**

###### **La parte IV del D.Lgs 152/2006:**

- classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del dlgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955)
- obblighi e responsabilità;
- la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani;
- tracciabilità dei rifiuti;
- le autorizzazioni;
- il sistema sanzionatorio.

###### **G1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del Dlgs 152/2006)**

- Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali).

###### **G2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico**

###### **G3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014**

###### **1. Normativa sull'autotrasporto**

- a. Normativa di riferimento e autorità competenti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le Province.
- b. Trasporto in conto proprio;
- c. Definizioni principali;
- d. La licenza per il trasporto di cose in conto proprio: rilascio, sospensione e revoca.
- e. L'elencazione delle cose trasportabili.
- f. Il trasporto per conto di terzi;
- g. Tipologie di esercizio;
- h. L'Autorizzazione all'esercizio della professione: i requisiti per l'accesso alla professione, l'accesso al mercato e l'iscrizione al REN;
- i. Il Gestore dei trasporti;
- j. Esercizio dell'attività mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa.
- k. Forme e titoli di disponibilità dei veicoli.
- l. Il trasporto internazionale di cose anche intermodale.
- m. I controlli su strada.

###### **2 Normativa sul trasporto dei rifiuti**

###### **2.1 Norme generali**

- a. L'iscrizione all'albo gestori ed il regime autorizzativo;
- b. L'idoneità tecnica dei mezzi per il trasporto dei rifiuti;
- c. Il formulario ed il registro di carico e scarico per i rifiuti trasportati
- d. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi Il Sistema REntri

###### **2.2 Gestione dei rifiuti urbani**

- a. Servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani (ex titolo I, Parte IV, dlgs 152/06)
- b. Gestione dei centri di raccolta (ex DM 8/4/08)
- c. Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani

###### **3. Normativa sulla circolazione dei veicoli**

- 1. Classificazione dei veicoli;
- 2. Uso e destinazione dei veicoli;
- 3. Immatricolazione dei veicoli;

**4.Normativa trasporto merci pericolose (ADR).**

- a. L'ADR e la classificazione delle merci pericolose;
- b. Prescrizioni generali e principali tipi di rischio;
- c. Le modalità di trasporto delle merci pericolose;
- d. Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e, degli imballaggi che trasportano i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina delle merci pericolose e dei rifiuti pericolosi con particolare riferimento alle cisterne.

**MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 8****ARGOMENTO****G1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea****La parte IV del D.Lgs 152/2006:**

- classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del dlgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955)
- obblighi e responsabilità;
- la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani;
- tracciabilità dei rifiuti;
- le autorizzazioni;
- il sistema sanzionatorio.

**G1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del Dlgs 152/2006)**

- Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali).

**G2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico****G3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014****1. Definizioni e responsabilità;****2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale****3. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti e aspetti contrattualistici relativi alle spedizioni transfrontaliere: le spedizioni all'interno dell'Unione Europea ed extra Europea, la procedura di notifica, la spedizione dei rifiuti della lista verde.****4. Definizione trasporto intermodale**

- a. Le unità di carico per il trasporto intermodale;
- b. Il trasporto intermodale accompagnato e non accompagnato: cenni sulla normativa specifica per il trasporto intermodale intracomunitario (Dir. UE 96/102 e DM Trasporti 15/2/2001)

**5. Cenni di diritto commerciale.**

- a. Reati societari e responsabilità amministrativa delle società e degli enti
- b. L'intermediazione nella gestione dei rifiuti

**MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9****ARGOMENTO****G1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea****La parte IV del D.Lgs 152/2006:**

- classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del dlgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955)
- obblighi e responsabilità;
- la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani;
- tracciabilità dei rifiuti;
- le autorizzazioni;
- il sistema sanzionatorio.

**G1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del Dlgs 152/2006)**

- Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali).

**G2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico****G3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014****1. Progettazione della bonifica**

- Normativa in materia di bonifiche (Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006)
- Valutazione dei risultati del piano di caratterizzazione
- Metodologie di esecuzione dell'analisi di rischio
- Definizione degli obiettivi progettuali di bonifica o di messa in sicurezza

**Tecniche di intervento di bonifica****Bonifica dei suoli**

- Trattamenti biologici in situ (bioventing, bioremediation, phytoremediation)
- Trattamenti chimico-fisici in situ: ossidazione chimica, soil flushing, soil vapour extraction, solidificazione/stabilizzazione
- Trattamenti termici in situ
- Trattamenti biologici ex situ: biopile, compostaggio, landfarming, bioreattori
- Trattamenti chimico-fisici ex situ: estrazione chimica, ossidazione, soil washing, solidificazione stabilizzazione
- Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico
- Scavo e smaltimento in discarica

**Messa in sicurezza****a. Capping****b. Bonifica della falda**

- Trattamenti biologici in situ (bioremediation, phytoremediation, attenuazione monitorata)
- Trattamenti chimico-fisici in situ: air sparging, ossidazione chimica dual/multi phase extraction, barriere permeabili reattive
- Trattamenti biologici ex situ: bioreattori, lagunaggi
- Trattamenti chimico-fisici ex situ: ossidazione, air stripping, carboni attivi, pump and treat, scambio ionico
- Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico
- Scavo e smaltimento in discarica

**2. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti**

- Normativa sulle terre e rocce da scavo
- Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito
- Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito
- Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti (terre, rifiuti liquidi, ecc)

**3. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali**

- Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (titolo IV del d.lgs. 81/2008)
- Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici
- Gestione delle interferenze
- Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio
- Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi)
- Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi)
- Sorveglianza sanitaria
- Gestione delle emergenze

**MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 10****ARGOMENTO****G1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea****La parte IV del D.Lgs 152/2006:**

- classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del dlgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955)
- obblighi e responsabilità;
- la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani;
- tracciabilità dei rifiuti;
- le autorizzazioni;
- il sistema sanzionatorio.

**G1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del Dlgs 152/2006)**

- Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali).

**G2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico****G3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014****1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto****2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro****3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto****4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto**

- a. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito
- b. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito
- c. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti

**5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei**

- a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (titolo IV del d.lgs. 81/2008)
- b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici
- c. Gestione delle interferenze
- d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio
- e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi)
- f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi)
- g. Sorveglianza sanitaria
- h. Gestione delle emergenze

**ALLEGATO “D”**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE..... PRESSO LA  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI**

**Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'art 212 comma 16 bis del D.lgs 3 aprile 2006, n.152**

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a .....il.....  
e residente a.....  
in.....  
codice fiscale .....  
recapito telefonico.....  
PEC.....  
Legale rappresentante dell'impresa.....  
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali n. ....

Ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 6, dell'articolo 2, della deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 in attuazione del disposto di cui all'art. 212, comma 16 bis, del D.lgs 3 aprile 2006, n.152

**CHIEDE**

di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 212 comma 16 bis del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 relativamente al settore di attività..... (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).

Luogo e data

Il richiedente

## ALLEGATO "E"

### SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELLA DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DALL'ART 212, COMMA 16 BIS, D.LGS 3 APRILE 2006, N.152

Il Presidente  
della Sezione regionale/provinciale del.....  
dell'Albo nazionale gestori ambientali

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti, bonifica di beni contenenti amianto;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

**Visto** l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

**Visto** l'art. 212, comma 16 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 riguardante i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa per lo specifico settore di attività;

**Vista** la domanda di dispensa presentata in data ..... registrata al numero di prot. ....;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale/provinciale della ..... in data ..... con la quale è stata accolta la domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico relativamente al settore di attività.....

### DISPONE

#### Art. 1 (*dispensa*)

Cognome ..... Nome .....  
codice fiscale ..... PEC .....  
legale rappresentante dell'impresa ..... C.F. ....

è dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dall'art. 212 comma 16-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativamente al settore di attività .....

La cessazione, per qualunque motivo, del ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza della dispensa.

#### Art. 2 (*ricorso*)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo e data

Il Segretario

Il Presidente

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)  
(imposta di bollo assolta virtualmente con autorizzazione .....

## ALLEGATO “F”

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DAL COMMA 16 BIS, DELL'ART 212, DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N.152

**Il Presidente  
della Sezione regionale/provinciale del.....  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti, bonifica di beni contenenti amianto;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

**Visto** l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

**Visto** l'art. 212, comma 16 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 riguardante i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa per lo specifico settore di attività;

**Vista** la domanda di dispensa presentata in data ..... registrata al numero di prot.....;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della ..... in data ..... con la quale è stata rigettata la suddetta domanda in quanto .....

### DISPONE

#### **Art. 1 (diniego)**

Cognome..... Nome.....

codice fiscale ..... PEC.....

legale rappresentante dell'impresa ....., C.F. .....

Il rigetto, per i motivi indicati nelle premesse, della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'art 212, comma 16 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativamente al settore di attività .....

#### **Art. 2 (ricorso)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo e data

Il Segretario

Il Presidente

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN MODALITA' CARTACEA**

**1. Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice predisponde preventivamente il materiale di esame per ciascun iscritto alla verifica.

Al fine di garantire la necessaria segretezza, i quiz oggetto delle verifiche sono contenuti in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

In ogni caso devono essere predisposte ulteriori cinque buste per garantire la casualità nell'assegnazione dei quiz.

**2. Modalità di svolgimento delle verifiche**

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati, munito di valido documento di identità, e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica, il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica stessa.

Al candidato viene consegnata:

- a) una busta piccola;
- b) la scheda anagrafica;
- c) una busta grande aperta e vuota;
- d) una busta sigillata e firmata contenente i quiz, una per ogni modulo oggetto della prova di verifica;
- e) un foglio risposte, uno specifico per ogni modulo oggetto della prova di verifica sul quale riportare le risposte;
- f) un set di identici codici a barre adesivi da applicare sulla scheda anagrafica, sul/i foglio/i risposte e sul/i frontespizio/i del/i quiz:
  - 3 codici per l'iscrizione a un solo modulo;
  - 5 codici per l'iscrizione a due moduli;
  - 7 codici per l'iscrizione a tre moduli.

A pena di esclusione dalla verifica, il candidato non deve aprire la/e busta/e sigillata e siglata contenente i quiz della prova fino all'inizio della verifica stessa.

Prima dell'inizio della verifica, il candidato:

- firma la scheda anagrafica;
- applica un primo codice a barre sulla scheda anagrafica, da inserire nella busta piccola senza sigillarla (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare l'identità del candidato);
- applica un ulteriore codice a barre su ciascun foglio risposte sul quale saranno riportate le risposte della prova.

Una volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati in sala, il Presidente della commissione esaminatrice comunica l'inizio della verifica.

Il candidato, solo in questo momento, apre ciascuna busta sigillata contenente i quiz e consegnata in precedenza, controlla che i quiz corrispondano al modulo scelto, controlla che il fascicolo sia composto di 40 quiz per ciascun modulo oggetto della prova di verifica numerati da 1 a 40, e successivamente appone ogni rimanente codice a barre sull'apposito spazio del frontespizio di ciascun questionario.

La verifica dura sessanta minuti per ogni modulo, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per consegnare l'elaborato.

In particolare:

- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice;
- le risposte devono essere riportate esclusivamente su ciascun foglio risposte consegnato, utilizzando penna nera o blu e contrassegnando la casella con la scelta, di norma, mediante una X;
- non è possibile apporre correzioni alle risposte date; in presenza di eventuali correzioni la risposta viene considerata omessa;
- i candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, etc. i quali devono essere spenti. Laddove siano contravvenute dette disposizioni, il candidato è espulso dalla sala e dichiarata nulla la verifica;
- il candidato che contravviene alle suddette disposizioni, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del quiz, verrà espulso dalla sala e dichiarata nulla la sua prova.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle presenti disposizioni e adotta i provvedimenti conseguenti.

Al termine della verifica, a pena di nullità della stessa, il candidato inserisce nella busta grande:

1. la busta piccola sigillata contenente la scheda anagrafica;
2. la busta che conteneva i quiz;
3. il testo dei quiz;
4. il frontespizio di ogni questionario;
5. i relativi fogli risposte utilizzati.

La busta grande una volta sigillata è consegnata alla commissione esaminatrice.

I componenti della commissione esaminatrice provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Successivamente alla conclusione della prova, la commissione procede alla correzione dei quiz.

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN MODALITA' DIGITALE**

**1. Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice**

Il Segretario della Sezione predispone preventivamente il materiale per ciascun iscritto alla verifica consistente in un codice OTP anonimo per ogni modulo per cui i candidati si sono iscritti. Ad ogni codice OTP corrisponde un questionario generato casualmente dal sistema per il rispettivo modulo. Devono essere comunque predisposti ulteriori 5 codici OTP per ogni modulo per garantire la casualità nell'assegnazione ai candidati.

Per lo svolgimento della verifica saranno predisposte le necessarie postazioni appositamente configurate secondo le specifiche tecniche previste dal gestore della piattaforma informatica.

**2. Modalità di svolgimento delle verifiche**

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati, munito di valido documento di identità e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica, il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica stessa. Al candidato viene consegnato un codice OTP anonimo per ogni modulo per cui si è iscritto.

Una volta completate le procedure di riconoscimento e verificato l'accesso e la disposizione dei candidati in sala nelle rispettive postazioni, il Presidente della commissione esaminatrice comunica l'inizio della verifica.

Il candidato, solo in questo momento, procede a digitare il/i codice/i OTP forniti ed il proprio codice fiscale al fine di consentire al sistema informatico le verifiche preliminari all'avvio della prova.

La verifica dura sessanta minuti per ogni modulo, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto fino al termine della prova.

Le risposte devono essere riportate esclusivamente tramite l'apposita interfaccia informatica.

Fino al termine della prova è possibile modificare le risposte date per le domande dei diversi moduli.

In particolare:

- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o il personale di sorveglianza;
- i candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;
- è fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, etc. i quali devono essere spenti.

Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del quiz, verrà espulso dalla sala e la sua prova sarà dichiarata nulla.

La commissione esaminatrice ed il Segretario di Sezione curano l'osservanza delle presenti disposizioni e adottano i provvedimenti conseguenti.

Conclusa la prova tramite l'apposita interfaccia informatica, a pena di nullità della stessa, il candidato procede a restituire alla commissione esaminatrice il/i codice/i OTP per ogni modulo per cui si era iscritto.

Il Segretario di Sezione, autorizzato dai componenti della commissione esaminatrice, provvede a convalidare la conclusione della prova tramite l'apposita interfaccia informatica.

Successivamente alla conclusione della prova, la commissione procede a visualizzare gli esiti delle prove sostenute dai candidati, elaborati automaticamente tramite l'apposito sistema informatico. Concluse le attività si procede alla comunicazione dell'esito della verifica ai rispettivi candidati.